

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI
AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE 2022
(relativamente agli affitti dell'anno 2021)
finanziato esclusivamente con risorse regionali DGR n. 1042 del
16/11/2021**

Il presente bando stabilisce, in forza di quanto contenuto e disposto nelle Delibera di Giunta Regionale n. 1042 del 16/11/2021 i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi regionali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss.mm.ii. (Fondo sociale affitti 2021).

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri entro il termine di 10 giorni dalla data di chiusura del Bando di aver provveduto alla registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta per l'anno 2021.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente. Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il Tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune di Arenzano;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su

un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il Bando (€103.833,41)

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=, ovvero non superiore a € 35.000,00= e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19;

h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=, riducibile fino a € 300,00= in base all'importo medio dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle

imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto nell'anno 2021, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Si specifica che il contributo FSA 2021 non è cumulabile con la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione.

L'INPS sulla base dei dati trasmessi dal competente Servizio Sociale provvederà alle eventuali e dovute compensazioni sull'importo del reddito o pensione di cittadinanza.

ARTICOLO 3

In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché – ai sensi del dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dal Comune e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

ARTICOLO 4

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2021" (articolo 5), mediante il portale regionale dedicato.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI E CRITERI ATTUATIVI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il Comune di Arenzano secondo le indicazioni previste dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2021" dispone quanto di seguito riportato:

I soggetti aventi diritto possono presentare apposita istanza, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet del Comune **www.comune.arenzano.ge.it**, oppure presso l'ufficio Messaggi del Comune.

L'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata all'Ufficio ricezione protocollo situato nel Palazzo Comunale - Via Sauli Pallavicino 39 - nei giorni:

- **lunedì/martedì/mercoledì dalle 9,30 alle 11,30;**
- **giovedì dalle 15 alle 17;**
- **venerdì dalle 8 alle 11.**

L'istanza può essere altresì inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure **tramite PEC all'indirizzo info@pec.comune.arenzano.ge.it**.

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda il cittadino potrà rivolgersi

telefonicamente al Servizio Sociale comunale - numero di telefono 010.9138230/231-

NON VERRANNO ACCETTATI ALTRI MEZZI DI RICEZIONE

Il richiedente dovrà allegare **obbligatoriamente** alla domanda la seguente documentazione per la formazione della graduatoria del predetto Bando:

- ❖ Copia del contratto di locazione;
- ❖ Copia della registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate;
- ❖ Copia di tutte le ricevute del canone di locazione pagato nell'anno 2021, al netto degli oneri accessori (condominio, ecc.);
- ❖ Categoria Catastale;
- ❖ Metri quadrati alloggio;
- ❖ Spese condominio anno 2021.
- ❖ Codice IBAN intestato a colui che presenta la domanda

Si specifica che l'I.S.E.E. verrà controllato dall'ufficio competente.

Le condizioni di ammissibilità sopra descritte devono essere possedute al momento della presentazione dell'istanza.

ART. 6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine di presentazione delle Istanze per l'ottenimento del beneficio "Contributi Regionali a Sostegno Locazioni", decorrerà tassativamente **da Mercoledì 2 Novembre a Venerdì 2 Dicembre**.

Non saranno accettate domande pervenute fuori dai termini temporali di cui sopra, ovvero redatte con modalità diverse da quelle indicate.

ART. 7 CONTROLLI - VERIFICHE

Il Comune di Arenzano verificherà la regolarità delle domande presentate e provvederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto sulla base di quanto previsto dal presente Bando.

Si ricorda che in caso di falsa dichiarazione si decadrà dai benefici ottenuti e si incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.

ART. 8 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il competente ufficio Servizi Sociali del Comune di Arenzano verificherà la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dall'utenza interessata.

Espletate le incombenze di cui sopra l'ufficio Servizi Sociali provvederà alla

formulazione della graduatoria definitiva, indicando le domande inammissibili per mancanza dei requisiti.

L'Ufficio competente predisporrà a campione, ottenuto mediante sorteggio corrispondente alla percentuale del 10%, la verifica di quanto autocertificato da tutti i partecipanti al Bando.

Nel caso in cui i fondi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi.

L'elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato sul sito del Comune di Arenzano nel rispetto della vigente normativa della privacy. Ad ogni istanza verrà assegnato un codice che verrà comunicato per iscritto dal Competente ufficio ad ogni singolo richiedente.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679.

Arenzano, 2 novembre 2022

IL RESPONSABILE DI AREA I